REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1 Presupposto dell'imposta di soggiorno

- 1.1 II presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione nel Comune di Claviere dell'Imposta di soggiorno istituita dall'articolo 4 del D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011.
- 1.2 Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento dal 1 gennaio al 31 dicembre in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio comunale e quindi, a titolo esemplificativo strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, residenze turistiche, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, appartamenti ammobiliati per uso turistico, locazioni turistiche, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 e s.m.i. ubicati nel territorio comunale.
- 1.3 Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Articolo 2 Finalità dell'imposta

2.1 Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Claviere in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e anche la promozione turistica nell'area dell'Unione montana comuni olimpici via lattea di cui il Comune di Claviere fa parte.

Articolo 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

- 3.1 Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe comunale.
- 3.2 I soggetti responsabili degli obblighi tributari e del pagamento dell'imposta di soggiorno sono: il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del canone o corrispettivo di il cui all'art. 4, co. 5-ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
- 3.3 Le locazioni turistiche possono essere gestite, ai sensi dell'art.5 ,della Legge regionale n.13/2017:
- a) in forma diretta;
- b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori.
- Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 3.3, lettera b)

ottemperano alla riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 4 Esenzioni

- 4.1 Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) i minori entro il dodicesimo anno di età.
- b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1 o prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale.
- c) gli appartenenti alle forze dell'ordine statale e locale che pernottano per esigenze di servizio:
- d) i soggetti disabili, per i soggetti invalidi la percentuale deve essere almeno del 50% e un accompagnatore;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori/guide turistiche o insegnati che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 15 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione;
- f) giornalisti che svolgano servizi di promozione turistica del territorio;
- g) volontari ospitati nelle strutture ricettive che offrono il proprio servizio in occasione di emergenze ambientali;
- h) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- 4.2 Le esenzioni di cui al comma precedente, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione da parte del soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. Tale autocertificazione sarà conservata dal gestore, fino alla scadenza dei termini di accertamento dell'imposta dovuta.
- 4.3 Con deliberazione della Giunta comunale, l'Amministrazione può concedere ulteriori esenzioni dall'imposta di soggiorno, in occasione di eventi di particolare rilevanza patrocinati dal Comune.

Articolo 5 Misura dell'imposta di soggiorno

- 5.1 L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed è articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
- 5.2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.
- 5.3 La misura dell'imposta può essere modificata, anno per anno, con provvedimento della Giunta Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 5.4 L'imposta è applicata fino ad un massimo di 12 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.
- 5.5 Per i villaggi turistici ed i campeggi (complessi ricettivi all'aperto) la misura dell'imposta si applica per 60 giorni max anno anche se le presenze del soggetto passivo di imposta sono distribuite in più periodi.

Art. 6 - Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line

6.1 I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l'Ente per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno.

- 6.2 In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del check-out.
- 6.3 Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento salvo successivo conguaglio da definire con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.
- 6.4 I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di soggetto responsabile e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione in accordo con il Comune.

Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori: l'obbligo di pagamento e di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.

- 6.5 Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.
- 6.6. In assenza di un atto convenzionale, anche per le prenotazioni effettuate tramite portali telematici, i gestori delle strutture ricettive di cui all'art.1 e i soggetti passivi di cui all'art.3 devono ottemperare a quanto previsto nel presente regolamento.

Articolo 7 Obblighi di rendicontazione

- 7.1 Fermo restando quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2022 in riferimento alla Dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno da presentare esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, i gestori delle strutture ricettive di cui all'art.1 devono presentare la rendicontazione periodica al Comune di Claviere:
- a) entro il 10 maggio per i soggiorni compresi nel periodo 1 dicembre 30 aprile ;
- b) entro il 10 settembre per i soggiorni compresi nel periodo 1 maggio 31 agosto;
- c) entro il 10 dicembre per i soggiorni compresi nel periodo 1 settembre 30 novembre;
- La rendicontazione periodica deve essere presentata esclusivamente mediante procedure informatiche o posta elettronica certificata del Comune .

La rendicontazione deve essere trasmessa anche se nei periodi previsti dal comma 7.1 non ci sono stati pernottamenti.

- 7.2 Tutte le strutture ricettive per le quali trova applicazione l'imposta di soggiorno, possono inserire tutti i dati relativi all'imposta (presenze, pernottamenti, esenzioni ...) direttamente nel programma di gestione dell'imposta fornito dal Comune.
- 7.3 Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a informare il proprio ospite, esponendo gli avvisi plurilingue redatti dall'Amministrazione Comunale riguardo l'applicazione e all'entità dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8 Versamenti

- 8.1 I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Claviere.
- 8.2 Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 15 maggio, per il periodo 1° dicembre al 30 aprile, entro il 15 settembre per il periodo 1° maggio al 31 agosto ed entro il 15 dicembre per il periodo dal 1 settembre al 30 novembre:
- su apposito conto corrente bancario o postale intestato al Comune ;
- mediante pagamento tramite il sistema PagoPa;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

8.3 I soggetti indicati nell'art. 3 commi 1 e 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 9 Disposizioni in materia di accertamento

- 9.1 Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27.12.2006, n. 296.
- 9.2 Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati e notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 Sanzioni

- 10.1 Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, 472 e n. 473 e s.m.i., nonché dalle disposizioni del presente articolo.
- 10.2 Per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D. lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997.
- 10.3 Per l'omessa, incompleta o infedele rendicontazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti delle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.
- 10.4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 4, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 10.5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 9, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 11 Riscossione coattiva

11.1 Le somme accertate dell'amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni o secondo le procedure previste dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 12 Rimborsi

- 12.1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 12.2 Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettata mediante apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
- 12.3 Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a dieci euro.

Articolo 13

13.1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

Articolo 14 Disposizioni transitorie

- 14.1 Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata sul sito del Ministero delle Finanze Portale del Federlismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13 comma 15-quater del D.L. 201/2011 e s.m.i.
- 14.2 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i D.Lgs. n. 471,472,473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006, n. 296 ed il regolamento generale delle entrate tributarie comunale vigente.
- 14.3 E' costituito, ove richiesto, un tavolo tecnico composto da rappresentanti dell'amministrazione, dai rappresentanti dell'Unione montana comuni olimpici via lattea, dal locale consorzio turistico e dall'associazione albergatori, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare, indicare le modalità di riscossione del tributo da parte degli albergatori anche con riferimento alle funzioni di responsabile di imposta e proporre eventuali modifiche in merito, nonché al fine di individuare procedure semplificate per il versamento dell'imposta.
- 14.4 Qualora vengano adottate dal Legislatore o dalla Regione Piemonte, delle disposizioni relative all'imposta di soggiorno e relative strutture ricettive incompatibili con quanto indicato nel presente regolamento, troveranno applicazione le disposizioni indicate nella normativa nazionale e regionale. 14.5 Per il periodo invernale 2024-2025, i pernottamenti effettuati dal 1 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 dovranno essere rendicontati entro il 10 maggio 2025 e il versamento dell'imposta riscossa relativa a questo periodo dovrà essere versata entro il 15 maggio 2025.